

“MILLEPROROGHE” E LEGGE DI BILANCIO 2023 - COMMENTO

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale del 29/12/2022 sono stati pubblicati due provvedimenti normativi di immediato interesse anche per le università:

- 1. Legge di Bilancio 2023** [[legge n. 197/2022](#): link aggiornato da Normattiva.it]
In vigore dal 1 gennaio 2023
- 2. Decreto “Milleproroghe”** [[decreto-legge n. 198/2022](#): link permanente a Normattiva.it]
In vigore dal 30/12/2022: da convertire, con modificazioni, entro il 28/02/2023

Al fine di agevolare la lettura, le **disposizioni di maggior interesse per le università** introdotte dalla legge di bilancio 2023 e del decreto “Milleproroghe” sono raggruppate insieme in paragrafi tendenzialmente omogenei per materia¹.

STRUMENTI DI LETTURA

- 1. Legge di Bilancio 2023** [[legge n. 197/2022](#)]
 - [Lavori preparatori](#)
 - *Dossier parlamentari:*
 - [Volume I - Edizione provvisoria Articolo 1, commi 1-368](#)
 - [Volume II - Edizione provvisoria Articolo 1, commi 369-591](#)
 - [Volume III - Edizione provvisoria Articolo 1, commi 592-903](#)
- 1. Decreto “Milleproroghe”** [[decreto-legge n. 198/2022](#)]
 - [Iter parlamentare](#)
 - [Relazione illustrativa](#)

[→SELEZIONE COMPLETA PER LE UNIVERSITÀ](#)

IN EVIDENZA

¹ Ha collaborato alla stesura del documento Giorgio Valandro Università di Padova

FINANZIAMENTI

- [Penalizzazioni per superamento limiti finanziari](#)
- [Scuole Superiori di Ateneo](#)
- [Università a vocazione collegiale](#)
- [Anticipazioni costi per specializzandi](#)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

- [Comando o distacco da società pubbliche](#)
- [Lavoro agile per dipendenti fragili](#)
- [Indennità congedo parentale](#)
- [Previdenza \(Quota 103 e opzione donna\)](#)

CONCORSI E SELEZIONI

- [Proroga commissioni ASN 2021-2023](#)
- [Assegni di ricerca](#)
- [Proroga assunzioni](#)

DIRITTO ALLO STUDIO E ORIENTAMENTO

- [Borse di studio, alloggi e studenti disabili](#)
- [Orientamento e STEM](#)

LEGISLAZIONE TECNICA E APPALTI

- [Locazioni passive, IMU e mutui edilizi](#)
- [Disposizioni in materia di revisione prezzi](#)

“MILLEPROROGHE” E LEGGE DI BILANCIO 2023 - SELEZIONE PER LE UNIVERSITÀ

| | |
|---|----|
| 1.FINANZIAMENTI E PENALIZZAZIONI..... | 4 |
| 1.1.PENALIZZAZIONI PER SUPERAMENTO LIMITI FINANZIARI DEL SISTEMA UNIVERSITARIO..... | 4 |
| 1.2.ALTRI FINANZIAMENTI..... | 4 |
| 1.2.1.Rafforzamento delle Scuole Superiori di Ateneo | 4 |
| 1.2.2.Quota premiale università non statali riconosciute | 5 |
| 1.2.3.Finanziamento per università a vocazione collegiale | 5 |
| 1.2.4.Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore..... | 5 |
| 2.2. DIRITTO ALLO STUDIO E ORIENTAMENTO | 6 |
| 2.1.DIRITTO ALLO STUDIO..... | 6 |
| 2.1.1.Borse di studio destinate a studenti universitari | 6 |
| 2.1.2.Alloggi per studenti universitari fuori sede | 7 |
| 2.1.3.Computo borse di studio di studenti con disabilità per altre provvidenze | 7 |
| 2.2.ORIENTAMENTO E STEM | 7 |
| 2.2.1.Competenze STEM nel sistema di istruzione e riequilibrio di genere..... | 7 |
| 2.2.2.Estensione dei percorsi di orientamento scolastico..... | 8 |
| 3.3. CONCORSI E SELEZIONI | 10 |
| 3.1.Proroga commissioni nazionali ASN e introduzione VI quadrimestre | 10 |
| 3.2.Assegni di ricerca | 11 |
| 3.3.Proroga assunzioni relative a cessazioni 2013-2021 | 11 |
| 4.4. AREA SANITARIA | 12 |
| 4.1.Medici specializzandi: anticipazioni e compensazioni dei finanziamenti alle università..... | 12 |
| 4.2.Borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale | 12 |
| 4.3.Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN | 12 |
| 4.4.Incarichi temporanei a medici iscritti all'ordine | 12 |
| 4.5.Formazione continua in medicina e attività durante l'emergenza da COVID-19..... | 13 |
| 4.6.Estensione dei contributi ai policlinici universitari non statali | 13 |
| 5.5. LAVORO E POLITICHE SOCIALI..... | 13 |
| 5.1.RAPPORTO DI LAVORO | 13 |
| 5.1.1.Comando o distacco da società a controllo pubblico ad altre pubbliche amministrazioni . | 13 |
| 5.1.2.Lavoro agile per dipendenti fragili..... | 14 |
| 5.2.FAMIGLIA E DISABILITÀ | 14 |
| 5.2.1.Indennità congedo parentale | 14 |
| 5.2.2.Assegno unico | 14 |
| 5.3.PREVIDENZA..... | 15 |
| 5.3.1.Esonero temporaneo contributi previdenziali..... | 15 |

| | |
|---|----|
| 5.3.2.Pensione anticipata flessibile (Quota 103) | 16 |
| 5.3.3.Opzione donna | 17 |
| 6.6. LEGISLAZIONE TECNICA E APPALTI | 18 |
| 6.1.IMMOBILI | 18 |
| 6.1.1.Canoni locazioni passive | 18 |
| 6.1.2.IMU: proroga al 30 giugno 2023 | 18 |
| 6.1.3.Mutui edilizia universitaria..... | 18 |
| 6.2.APPALTI | 18 |
| 6.2.1.Fondi per gli aumenti eccezionali dei prezzi | 18 |
| 6.2.2.Ulteriori disposizioni in materia di revisione prezzi | 19 |
| 6.2.3.Gare per servizi sostitutivi di mensa | 20 |
| 6.2.4.Elenco per le procedure di acquisto negoziate di servizi di informazione primaria | 21 |
| 6.3.Limite al contante (5000 euro)..... | 21 |

1.FINANZIAMENTI E PENALIZZAZIONI

1.1.PENALIZZAZIONI PER SUPERAMENTO LIMITI FINANZIARI DEL *SISTEMA UNIVERSITARIO*

La legge di bilancio 2023 in commento prevede che, solo nel caso in cui il comparto delle **Università nel suo insieme non rispetti**, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti del fabbisogno finanziario programmato, per gli enti che non hanno rispettato i limiti, il MUR stabilisce, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, **penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato**, nel rispetto del principio di proporzionalità (art. 1, comma 564 della legge n. 197/2022 in commento che modifica il comma 977 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 145/2018).

La disposizione in commento si colloca nell'ambito della disciplina del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Rispetto al testo vigente, la disposizione in commento introduce due novità:

- a) per l'applicazione delle penalizzazioni economiche (già previste dal comma 977 art. 1, legge n. 145/2018), oltre alla condizione che il singolo ente disattenda il fabbisogno finanziario programmato, diviene necessario l'avverarsi di una **condizione pregiudiziale di carattere "sistemico"**, e cioè che il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni di riferimento, i limiti stabiliti dal comma 971 dell'art. 1 della legge di bilancio 2018;
- b) la disciplina del comma 977, art. 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), di cui prima si prevedeva l'applicazione a decorrere dal 2023, è ora riferita al **periodo 2022-2025**.

1.2.ALTRI FINANZIAMENTI

1.2.1.Rafforzamento delle Scuole Superiori di Ateneo

Al dichiarato fine di dare attuazione al rafforzamento delle scuole universitarie superiori previsto dal PNRR, la legge di bilancio in commento autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per il sostegno e il

potenziamento di alcune Scuole Superiori di Ateneo, tra cui la **Scuola Galileiana** degli studi superiori dell'Università di Padova.

Le risorse sono **ripartite in misura uguale** tra le istituzioni indicate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (art. 1, commi 586-587 della legge in commento).

1.2.2.Quota premiale università non statali riconosciute

La legge di bilancio 2023 in commento innalza per le università non statali legalmente riconosciute dal 20% al 30% (in analogia con quanto previsto per le università statali) la quota massima di risorse destinata a fini premiali per la qualità della didattica e della ricerca (art. 1, comma 572, legge n. 197/2022 in commento che modifica l'art. 12, comma 1, della legge n. 240/2010²).

1.2.3.Finanziamento per università a vocazione collegiale

La legge di bilancio 2023 in commento incrementa la dotazione del Fondo per la valorizzazione delle università statali a vocazione collegiale, di cui all'art. 1, comma 523, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) di **5 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2024 e 2025** (comma 582, art. 1, legge n. 197/2022).

Il comma 583 prevede, inoltre, che il Fondo per gli anni 2023, 2024 e 2025, sia ripartito per una quota del 50% in ragione del rapporto tra gli studenti iscritti all'ateneo e i posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo e per una quota del 50% in ragione dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti. Non sono ammessi al predetto riparto del Fondo gli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale e le istituzioni della formazione superiore che ricevono ordinariamente contributi dallo Stato per il sostegno alla residenzialità (comma 583 della legge di bilancio in commento).³

1.2.4.Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore

La legge di bilancio in commento prevede l'**istituzione di una fondazione** denominata Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore al fine di promuovere la progettazione e lo sviluppo di circuiti integrati, rafforzare il sistema della formazione professionale nel campo della microelettronica e assicurare la costituzione di **una rete di università, centri di ricerca e imprese** che favorisca l'innovazione e il trasferimento tecnologico del settore (art. 1, commi da 404 a 413, della legge 197/2022 in commento).

I ministeri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'università e della ricerca sono indicati quali membri fondatori del Centro Italiano per il design dei circuiti integrati a

² L'art. 12, comma 1, della legge n. 240/2010, prevede che, al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non superiore al 20% dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge n. 243/1991, relativi alle università non statali legalmente riconosciute (e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti), con progressivi incrementi negli anni successivi, sia ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 180/2008.

³ Il richiamato art. 1, comma 523, della legge di bilancio 2021, prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del MUR denominato «Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari di cui all'art. 13, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 68/2012 (strutture residenziali universitarie ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative). Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al fondo sono definite, da ultimo, dal decreto MUR n. 757 del 9 luglio 2021, tenendo conto del rapporto tra studenti iscritti all'ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all'ateneo, dell'impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti, delle caratteristiche organizzative degli stessi nonché della polifunzionalità degli spazi disponibili e dei servizi offerti.

semiconduttore di cui si prevede l'istituzione. La vigilanza è attribuita al Ministero delle imprese e del made in Italy (comma 405) Il comma 406 rinvia a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: - l'approvazione degli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto della fondazione; - la nomina degli organi sociali e la determinazione dei rispettivi compensi; - la disciplina dei criteri e delle modalità per l'adesione e la partecipazione degli enti pubblici e dei soggetti privati alla fondazione e alle sue attività. Il patrimonio è costituito da apporti dei ministeri dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'università e della ricerca e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché da risorse provenienti da altri soggetti.

Le attività della fondazione possono essere finanziate tramite le risorse a patrimonio e da ulteriori contributi di enti pubblici e soggetti privati (comma 407). Alla fondazione possono essere concessi, ai sensi dell'articolo 1, comma 408, in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro della cultura, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma del codice civile.

Il comma 409 consente alla fondazione di avvalersi, mediante convenzione, di **personale, anche di livello dirigenziale**, a tal fine messo a disposizione su richiesta della stessa, dalle amministrazioni pubbliche, tra cui **anche le università**. La fondazione può, inoltre, avvalersi della collaborazione di esperti, di società di consulenza, di università e di istituti di ricerca.

Fatte salve le disposizioni in commento, la fondazione è **regolata dal codice civile**. Si prevede l'esenzione da ogni tributo e diritto per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa. Tali atti sono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 410). Il comma 411 autorizza la spesa in conto capitale di 10 milioni di euro per il 2023 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 per la costituzione della fondazione.

A copertura degli oneri di conto capitale, il successivo comma 413 prevede la corrispondente riduzione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 23 del decreto-legge n. 17/2022 al fine di **promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori** e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative.

Per il funzionamento della fondazione, è autorizzata la spesa di **5 milioni di euro l'anno dal 2023⁴**.

2.2. DIRITTO ALLO STUDIO E ORIENTAMENTO

2.1. DIRITTO ALLO STUDIO

2.1.1. Borse di studio destinate a studenti universitari

In materia di borse di studio, la legge di bilancio **incrementa di 250 milioni** di euro per ciascuno degli **anni 2024 e 2025** il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio,

⁴ Il comma 412 prevede che gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione a carico del bilancio dello Stato siano accreditati su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla fondazione.

da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR (art. 1, comma 565).

2.1.2. Alloggi per studenti universitari fuori sede

La legge di bilancio 2023 prevede un **rifinanziamento di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024** del Fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali (art. 1, comma 580 della legge n. 197/2022 in commento, che finanzia il Fondo di cui all'art. 1, comma 526 della legge di bilancio n. 178/2020)⁵.

2.1.3. Computo borse di studio di studenti con disabilità per altre provvidenze

La legge di bilancio per il 2023, a decorrere **dal 1° gennaio 2023**, stabilisce che gli importi delle borse di studio percepite dagli studenti universitari con disabilità **non si computano** ai fini del calcolo e del raggiungimento dei limiti reddituali per la percezione di alcune provvidenze (art. 1, comma 579, legge n. 197/2022 in commento):

- l'assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali e totali;
- l'assegno mensile di assistenza in favore dei sordi;
- la pensione in favore dei ciechi civili assoluti o parziali;
- la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici.

In materia di diritto allo studio per gli studenti universitari, anche con disabilità, vedi l'apposito [Tema del Servizio Studi del Parlamento](#).

2.2. ORIENTAMENTO E STEM

2.2.1. Competenze STEM nel sistema di istruzione e riequilibrio di genere

La legge di bilancio 2023 in commento, al fine di potenziare nel sistema di istruzione e formazione l'apprendimento delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) e di **favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione terziaria** in tali discipline, sostenendo l'eguaglianza tra i sessi, prevede che il **Ministero dell'istruzione e del merito** promuova, tra le altre, le seguenti iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti (comma 548, art. 1, legge n. 197/2022 in commento)⁶:

⁵ Il richiamato art. 1, comma 526, della legge di bilancio 2021 ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca di un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. Ciò al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il successivo comma 527 del medesimo art. 1 ha previsto che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente comma, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio. In attuazione della predetta disposizione è stato adottato il decreto ministeriale 30 luglio 2021, n. 1013.

⁶ La disposizione in commento concorre all'attuazione del PNRR, Missione 4 «Istruzione e ricerca» – Componente 1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università». A questo specifico riguardo, gli [Operational Arrangements](#) sottoscritti il 28 dicembre 2021 impegnano l'Italia ad adottare a livello legislativo, entro il 31 dicembre 2022, interventi di «riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria volta a migliorare i risultati scolastici», che annoveri, fra i suoi «elementi chiave», anche «iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne» (cfr. riquadro M4C1- 5). Particolarmente avvertito, in ambito europeo, è l'esigenza di superare il divario di genere nelle discipline STEM (vedi il rapporto EIGE – Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica).

- previsione, nell'ambito della **formazione continua obbligatoria** e di quella continua **incentivata** dei docenti di ruolo, specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM, alle competenze digitali e alle metodologie didattiche innovative (comma 549, che modifica nuovamente l'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 59/2017);
- previsione, tra le opportunità che i **percorsi di orientamento all'istruzione universitaria** forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM (il comma 551 inserisce una lettera c-bis all'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 21/2008);
- entro il 30 giugno 2023, definizione di **linee guida per l'introduzione nel piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche** dell'infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia di azioni dedicate a rafforzare nei curricula lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM, anche attraverso metodologie didattiche innovative (comma 552, lett. a);
- azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della **Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza**, per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio nelle discipline STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, **superando gli stereotipi di genere** (comma 552, lett. b);
- creazione di **reti di scuole e di alleanze educative** per la promozione dello studio delle discipline STEM e delle competenze digitali, nonché per lo sviluppo di una didattica innovativa anche mediante la condivisione di buone pratiche (comma 552, lett. c);
- stipulazione di protocolli di intesa con le regioni per il riconoscimento di **borse di studio** per gli studenti che decidono di intraprendere percorsi di studio e formazione nelle discipline STEM e nel campo del digitale (comma 552, lett. e);
- iniziative volte a promuovere l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM e digitali anche all'interno dei **percorsi di istruzione per gli adulti**, per agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro, anche attraverso il ricorso a metodologie didattiche innovative, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di cui alla legge n. 440 /1997 (comma 552, lett. f).

2.2.2. Estensione dei percorsi di orientamento scolastico

L'art. 1, comma 555, della legge di bilancio in commento, interviene sulla disciplina dei percorsi di orientamento, per estenderli **a tutte le classi e gli anni di corso della scuola secondaria**, sia di primo grado che di secondo grado.

In particolare, vengono modificati i commi 2 e 2-bis, art. 3 del d.lgs. n. 21/2008 (Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e AFAM e per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato).

Testo a fronte commi 2 e 2-bis, art. 3 del d.lgs. n. 21/2008

| Testo previgente | Testo vigente dal 01/01/2023 |
|---|--|
| <p>2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275</p> | <p>2. I percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nel primo biennio e negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado e nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, anche utilizzando gli strumenti di flessibilità didattica e organizzativa previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, e dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e n. 89, nonché specifici strumenti di supporto all'orientamento, individuati dalle linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito per potenziare le azioni nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. A partire dall'anno scolastico 2023/2024, nelle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, le attività di orientamento consistono in moduli curriculari anche superiori a trenta ore, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa, da inserire anche nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Nel primo biennio delle scuole secondarie di secondo grado e in tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le attività di cui al secondo periodo consistono in moduli di trenta ore da svolgere in orario curricolare o extracurricolare, anche all'interno di progetti già in essere nell'istituzione scolastica.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nell'ultimo anno di corso della scuola secondaria di primo grado e negli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.</p> | <p>2-bis. In presenza di alunni con disabilità certificata sono previsti interventi specifici finalizzati all'orientamento e volti a offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. Tali percorsi di orientamento si inseriscono strutturalmente nelle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di primo grado e nel primo biennio e negli ultimi tre anni di corso della scuola secondaria di secondo grado.</p> |
|---|--|

3.3. CONCORSI E SELEZIONI

3.1. Proroga commissioni nazionali ASN e introduzione VI quadrimestre

Il decreto Milleproroghe in commento ha introdotto il VI quadrimestre dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) 2021-2023 e contestualmente ha prorogato il termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali ASN fino al **31 dicembre 2023** (art. 6, comma 8 del decreto-legge n. decreto-legge n. 198/2022 in commento, che proroga e integra il decreto direttoriale n. 251 del 29/01/2021, adottato ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010).⁷

Conseguentemente, la data ultima per la **presentazione delle domande** con le regole e la commissione già nominata della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2021-2023 è fissata al **7 giugno 2023**, anziché al 6 febbraio. I lavori riferiti al VI quadrimestre si dovranno concludere entro il 7 ottobre 2023.

Questo intervento si è reso necessario in quanto non è stata ancora data attuazione alla recente riforma, che ha introdotto i gruppi scientifico-disciplinari (GSD) in sostituzione dei macrosettori e dei settori concorsuali attualmente utilizzati per le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso (nuovo art. 15 della legge n. 240/2010, modificato dall'art. 14, commi da 6-bis a 6-vicies semel, del decreto-legge n. 36/2022).

In via transitoria, si è provveduto a salvaguardare le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale in corso (2021-2023), garantendo l'applicazione delle disposizioni relative ancora ai "vecchi" settori concorsuali in via di superamento.

Tuttavia, il prolungato ritardo della prevista proposta del CUN per l'individuazione dei GSD rende **impossibile l'entrata a regime della tornata ASN 2023-2025**, per la quale sarebbero indispensabili adempimenti preparatori che peraltro non possono essere svolti anche per l'indisponibilità degli indicatori di produttività scientifica aggiornati al nuovo perimetro, nonché

⁷ Come sottolineato nella Relazione illustrativa, si tratta di una soluzione già adottata nel 2020 (con l'art. 7-bis del decreto-legge n. 22/2020), con la proroga delle funzioni della commissione ASN del tempo, in considerazione della situazione emergenziale dovuta al COVID-19 che impediva una soluzione alternativa.

della disponibilità degli aspiranti commissari (presumibilmente a valle di una opzione di incardinamento tra GSD diversi).

Per queste ragioni, viene istituito nell'ambito del bando ASN 2021-2023, il VI quadrimestre (7 febbraio 2023 – 7 giugno 2023), **confermando le commissioni già nominate** e pienamente operative dal 2021, al fine di consentire ai candidati di accedere alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione in continuità con le procedure ad oggi in essere, **senza dover attendere la definizione dei GSD**, in assenza dei quali non è possibile l'avvio della tornata ASN 2023-2025.

Il procedimento di formazione delle **nuove Commissioni nazionali** di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 sarà avviato **entro il 31 luglio 2023**.

3.2. Assegni di ricerca

Il decreto “Milleproroghe” in commento stabilisce che, **fino al 31 dicembre 2023**, le università e gli enti pubblici di ricerca **possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca** ex art. 22 legge n. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della recente riforma che ha introdotto i contratti di ricerca in sostituzione degli assegni di ricerca (art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 198/2022 in commento, che modifica l'art. 14 comma 6-quaterdecies del decreto-legge n. 36/2022)⁸.

Come precisato nella Relazione illustrativa, **in attesa** di definizione del nuovo contratto collettivo e dunque **della piena attivabilità della nuova figura del contratto di ricerca**, la proroga intende assicurare la possibilità di attivare posizioni all'interno del cosiddetto pre-ruolo universitario, al fine di consentire la prosecuzione del supporto alle attività di ricerca. In questa prospettiva, la proroga del termine ultimo per la possibilità di indire procedure di selezione per assegni di ricerca consente, da un lato, di dare compiuta ed organica attuazione alla riforma delle procedure di reclutamento nel sistema universitario e, dall'altro, di **dare continuità ai filoni di ricerca in corso di svolgimento nei singoli atenei** e di valorizzare, altresì, tramite la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, i **profili professionali più adeguati**.

3.3. Proroga assunzioni relative a cessazioni 2013-2021

Il decreto-legge n. 198/2022 in commento proroga il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e **2021**, è prorogato al **31 dicembre 2023** e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il **31 dicembre 2023** (art. 1, comma 2, *lett. a*, decreto-legge 198/2022 in commento, che proroga ulteriormente quanto già prorogato dall'art. 1, comma 2, *lett. a*, del decreto-legge n. 192/2014⁹).

La proroga, dunque, consente di disporre, **anche per l'anno 2023**, delle risorse per le assunzioni riferite alle risorse derivanti dalle **cessazioni intervenute non solo nell'anno 2022, ma anche nel periodo 2013-2021**. In questo modo, le università potranno utilizzare, senza

⁸ Vedi [Dossier sui nuovi contratti di ricerca](#) introdotti dal decreto-legge n. 36/2022, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. Decreto PNRR 2).

⁹ L'art. 1, comma 3, *lett. a*) del decreto-legge n. 192/2014, poi prorogato ogni anno dai successivi decreti “Milleproroghe”, ha inizialmente prorogato i termini del [decreto-legge n. 112/2008, art. 66, comma 13-bis](#) (relativo ai limiti al *turnover* imposti alle università).

doverle mandare in economia, le risorse già accantonate in base a leggi precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti.

4.4. AREA SANITARIA

4.1. Medici specializzandi: anticipazioni e compensazioni dei finanziamenti alle università

La legge di bilancio in commento interviene sul regime di **erogabilità del finanziamento in favore delle università** per il trattamento economico degli specializzandi (art. 1, comma 542 della legge in commento).

Si apportano alcune modifiche alla disciplina vigente in ambito sanitario volta a favorire la tempestività dei pagamenti, con particolare riferimento alle **anticipazioni sul finanziamento della formazione dei medici specialisti**, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed assegna alle Università le risorse previste.

Allo scopo, viene innanzitutto incrementato **dall'80 al 90% la percentuale massima dell'anticipo consentito**, estendendo poi la possibilità di calcolo al valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università con decreto direttoriale e non solo al valore stabilito nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Viene inoltre autorizzato il Ministero dell'economia ad effettuare, se necessario, **recuperi o compensazioni**, anche a valere sui finanziamenti di **esercizi diversi**.

4.2. Borse di studio per la formazione dei medici di medicina generale

Il comma 588, art. 1, della legge di bilancio n. 197/2022 in commento incrementa di **5 milioni** di euro le disponibilità vincolate sul Fondo sanitario nazionale per l'attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano a corsi di formazione specialistica. Viene di conseguenza incrementato corrispondentemente il livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario (ex art. 3 del decreto-legge 1994) a **decorrere dal 2023**.

4.3. Stabilizzazione del personale sanitario e sociosanitario del SSN

L'art. 1, comma 528, della di bilancio 2023, modificando una disposizione della legge di bilancio 2022, **estende al 31 dicembre 2024** (in luogo del 31 dicembre 2023) il termine di scadenza dell'arco temporale entro cui gli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, possono assumere a tempo indeterminato personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, a condizione che abbia maturato **al 31 dicembre 2023** (termine così modificato rispetto al vigente 30 giugno 2022), **almeno 18 mesi di servizio**, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

4.4. Incarichi temporanei a medici iscritti all'ordine

Il decreto Milleproroghe proroga **fino al 31 dicembre 2023** la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento, nei limiti delle risorse disponibili

autorizzate a legislazione vigente, di laureati in medicina e chirurgia, **abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, con incarichi di lavoro autonomo**, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi, **in deroga** all'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, e all'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 198/2022, che proroga la deroga introdotta durante l'emergenza pandemica dall'art. 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18/2020, c.d. Cura Italia).

4.5. Formazione continua in medicina e attività durante l'emergenza da COVID-19

Il decreto-legge n. 198/2022 in commento **proroga al 31 dicembre 2023** la possibilità di **considerare già maturati in ragione di un terzo i crediti formativi**, per l'attività di formazione continua in medicina, da parte dei professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria **attività professionale nel periodo dell'emergenza** derivante dal COVID-19 (art. 4, comma 5, d.l. 198/2022 in commento che proroga l'art. 5-bis del decreto-legge n. 34/2020).

4.6. Estensione dei contributi ai policlinici universitari non statali

La legge di bilancio 2023 in commento dispone l'estensione **fino al 2027** del vigente finanziamento di 35 milioni di euro per i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali (art. 1, comma 543, legge n. 197/2022 in commento).

Viene quindi prorogato al 2027 il finanziamento, attualmente previsto fino al 2024 dall'articolo 1, comma 377, legge n. 147/2013, che consente alle università non statali di programmare la gestione nell'ambito dell'assistenza sanitaria con una diversa articolazione organizzativa dei policlinici istituiti al loro interno, in considerazione delle diverse esigenze operative. Ai sensi del citato comma 377, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli di intesa tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto di tale importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della salute.

5.5. LAVORO E POLITICHE SOCIALI

5.1. RAPPORTO DI LAVORO

5.1.1. Comando o distacco da società a controllo pubblico ad altre pubbliche amministrazioni

Il comma 898, art. 1, della legge di bilancio 2023, prevede, **in via transitoria**, che i dipendenti delle società a controllo pubblico e degli enti pubblici non economici¹⁰ possano essere posti in posizione di comando o distacco, applicando, in quanto compatibili, le **norme in materia di distacco nell'ambito di datori di lavoro di diritto privato** (art. 30 d.lgs. n. 276/2003) e la disciplina in materia di **comandi di pubblici dipendenti** (art. 56 del d.lgs. n. 3/1957).

¹⁰ La nozione di società a controllo pubblico è posta, ai fini in oggetto, dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e m), dello stesso d.lgs. n. 175/2016. La citata lettera b) fa riferimento alla nozione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e specifica che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche, relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.

La norma transitoria è intesa anche a soddisfare esigenze strettamente collegate all'**attuazione del PNRR**. Per il personale degli enti pubblici non economici, resta implicitamente fermo che il comando o distacco può essere operato anche al di fuori della norma transitoria in oggetto, ove consentito da altre norme vigenti.

La durata di tali comandi o distacchi non può essere superiore ad **un anno** né eccedere, in ogni caso, il **termine del 31 dicembre 2026** (così il nuovo comma 9-bis dell'art. 19, d.lgs. n. 175/2016).

Per quanto riguarda i **limiti quantitativi** delle amministrazioni riceventi riferiti al personale non dirigenziale, vengono fatti salvi quelli previsti dall'art. 30, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 165/2001, in base al quale i comandi o distacchi non possono eccedere il 25% dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria, fatte salve le esclusioni espressamente previste dalla stessa norma (comma 1-quinquies, art. 30, dlgs. 165/2001)¹¹.

5.1.2.Lavoro agile per dipendenti fragili

La legge di bilancio in commento prevede, per il primo trimestre del 2023, l'applicazione dell'istituto del **lavoro in modalità agile** per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle **situazioni di fragilità** di cui al D.M. 4 febbraio 2022 (art. 1, comma 306 della legge n. 197/2022 in commento).

Il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'**adibizione a diversa mansione** ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

5.2.FAMIGLIA E DISABILITÀ

5.2.1.Indennità congedo parentale

Con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente ad un periodo o ad un complesso di periodi non superiori ad **un mese** e compresi **entro il sesto anno di vita** del bambino ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento, viene introdotto un **elevamento della misura dell'indennità** per congedo parentale (art. 1, comma 359 della legge in commento).

In base a questo incremento, riconosciuto **in alternativa** (anche per frazioni di periodo) alla madre o al padre, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari all'**80%**, anziché al 30% (cfr. art. 34, comma 1, d.lgs. n. 151/2001).

L'elevamento non si applica per i casi in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2022.

5.2.2.Assegno unico

La legge di bilancio 2023 in commento interviene anche in materia di **assegno unico e universale**, rendendo **permanenti le equiparazioni** tra:

- il figlio minorenni a carico e il figlio maggiorenne disabile e a carico;

¹¹ Sono esclusi dal limite: i comandi o distacchi relativi a personale dirigenziale; i comandi o distacchi previsti come obbligatori da disposizioni di rango legislativo, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione; i comandi o distacchi relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la partecipazione di personale di amministrazioni diverse; i comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri; i comandi presso le unioni di comuni, con riferimento al personale dei comuni facenti parte dell'unione.

- il figlio minorenni a carico e disabile e il figlio di età inferiore a ventuno anni, sempre disabile e a carico (art. 1, commi 357 e 358 della legge n. 197/2022 in commento).

Inoltre, si proroga un ulteriore beneficio con riferimento ai **figli a carico con disabilità**, nell'ambito dei nuclei familiari rientranti in una determinata fattispecie; si introducono: un incremento dell'assegno con riferimento ai figli di età inferiore ad un anno ovvero, in una determinata ipotesi, di età inferiore a tre anni; un elevamento da 100 a 150 euro mensili della maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico.

In particolare:

- la misura di base dell'assegno in esame per ciascun figlio maggiorenne a carico e disabile viene **equiparata in via permanente** a quella generale prevista per ciascun figlio minorenni a carico. Così facendo, la novella sopprime sia tale termine temporale sia, correlativamente, gli importi complessivi specifici (meno elevati di quelli suddetti) previsti, a decorrere dal 2023, per i figli maggiorenni disabili e a carico;
- la **maggiorazione** (dell'assegno in esame) prevista per ciascun figlio minorenni a carico e disabile viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni - a carico e disabili - di età inferiore a ventuno anni;
- si prevede un **importo aggiuntivo** (dell'assegno in esame) per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e rientranti nell'ambito di applicazione della maggiorazione temporanea di cui all'art. 5 del citato D.Lgs. n. 230/2021, e successive modificazioni (novella di cui alla lettera b) del presente comma 357). L'importo aggiuntivo in esame è pari, in base alla formulazione letterale della norma oggetto di novella, a 120 euro mensili;
- si introduce, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, un **incremento della misura dell'assegno in esame per ciascun figlio di età inferiore ad un anno**, oppure di età inferiore a **tre anni nel caso in cui l'ISEE** del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno tre figli;
- **si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno in esame, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico**. Per il riconoscimento di tale maggiorazione, rilevano, al fine del soddisfacimento della suddetta condizione numerica, i figli che siano a carico e facciano parte del nucleo familiare, a prescindere dalla loro età anagrafica.

5.3.PREVIDENZA

5.3.1.Esonero temporaneo contributi previdenziali

Viene reintrodotta, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022 (art. 1, comma 281, della legge in commento).

Tale esonero è pari al **2 per cento** se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di **2.692 euro** e al **3 per cento** se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di **1.923 euro**. In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre. Inoltre, tenuto conto dell'eccezionalità di tale misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5.3.2. Pensione anticipata flessibile (Quota 103)

In via sperimentale per il 2023, si introduce un'ulteriore fattispecie di diritto al trattamento pensionistico anticipato, c.d. pensione anticipata flessibile. Questa si aggiunge, come possibile alternativa, alle ipotesi in cui è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata (art. 1, comma 283 della legge di bilancio in commento, che inserisce l'art. 14.1 nel decreto-legge n. 4/2019).

Il diritto alla pensione anticipata si consegue al raggiungimento di un'età anagrafica di **almeno 62 anni** e di **un'anzianità contributiva di almeno 41 anni** (cosiddetta quota 103). La fattispecie è introdotta per i regimi pensionistici relativi ai lavoratori **dipendenti, pubblici e privati**, ovvero, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, ai lavoratori autonomi e parasubordinati.

Al fine del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche summenzionate **sono cumulabili** secondo la disciplina richiamata che consente il cumulo gratuito delle contribuzioni pensionistiche. Il cumulo è consentito solo per periodi assicurativi non coincidenti ed è subordinato alla condizione che il soggetto non sia già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Per quanto riguarda i trattamenti di fine servizio (comunque denominati), i **dipendenti pubblici** accedono al pensionamento anticipato dal momento in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base ad altri istituti (art. 1, comma 284 della legge di bilancio in commento).

I termini dilatori per la decorrenza del trattamento per i dipendenti pubblici vengono così fissati:

- a) i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento a decorrere dal **1° agosto 2023**, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;
- b) i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto al trattamento a decorrere **dal settimo mese successivo** e in ogni caso non prima della suddetta data del **1° agosto 2023**, con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi.

Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento (nuovo art. 14.1, comma 8, decreto-legge n. 4/2019).

Ai dipendenti pubblici si applicano i termini temporali ad essi relativi anche qualora siano o siano stati iscritti presso più di una gestione pensionistica.

Garanzie e incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa

Il possesso dei requisiti per l'accesso al pensionamento in base alla fattispecie sperimentale in esame **non costituisce motivo di collocamento a riposo d'ufficio**, pur in caso di compimento del limite anagrafico per tale collocamento (art. 14.1, comma 6, lett. d), della legge n. 197/2022 in commento). La norma garantisce dunque al soggetto la possibilità di rimanere in servizio oltre tale limite, fermo restando il successivo collocamento a riposo d'ufficio in caso di conseguimento dei requisiti posti da altre fattispecie di riconoscimento del pensionamento anticipato ovvero fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dal rispettivo status giuridico.

Inoltre, viene introdotta la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico

anticipato “c.d. quota 103”, di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito (art. 1, commi 286-287 della legge in commento).

Sarà poi un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (1° gennaio 2023) della presente legge, a definire le modalità attuative della norma in esame.

5.3.3.Opzione donna

La legge di bilancio ha introdotto un ulteriore regime pensionistico sperimentale, dedicato alle lavoratrici che:

- abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a **35 anni**
- abbiano maturato un'età anagrafica di almeno **60 anni** (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni)
- siano in possesso di particolari requisiti.

Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a **58 anni** (art. 1, comma 292 della legge n. 297/2022 in commento).

Oltre all'età anagrafica e contributiva, la norma in esame richiede **alternativamente** che le lavoratrici:

- a) **assistano**, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, **il coniuge o un parente** di primo grado **convivente con handicap in situazione di gravità** ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) abbiano una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al **74%**;
- c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Coloro che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e un'età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome, possono comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato “opzione donna”, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto-legge n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.

Come indicato nella Relazione illustrativa, viene confermato il regime delle decorrenze previsto dall'art. 12 del decreto-legge n. 78/2010, che comporta il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico trascorsi un numero di mesi dalla data di maturazione dei requisiti pari a **diciotto mesi** per le lavoratrici autonome e **dodici** per le lavoratrici dipendenti.

6.6. LEGISLAZIONE TECNICA E APPALTI

6.1.IMMOBILI

6.1.1.Canoni locazioni passive

Il decreto “Milleproroghe” in commento, allo scopo di contenere la spesa per locazioni passive da parte delle amministrazioni pubbliche, comprese le università, ha esteso anche all'anno 2023 il **blocco dell'adeguamento alla variazione degli indici ISTAT dei canoni dovuti dalle PA** (art. 3, comma 4, d.l. 198/2022 in commento, che modifica l'art. 3, comma 1, del d.l. 95/2012).

6.1.2.IMU: proroga al 30 giugno 2023

Il decreto Milleproroghe in commento proroga al 30 giugno 2023 il termine attualmente fissato al 31 dicembre 2022 per la presentazione della **dichiarazione IMU 2022 (relativa all'anno 2021) da parte degli enti non commerciali, pubblici e privati**.

La proroga si è resa necessaria in quanto il modello dichiarativo, che dovrebbe recepire le novità in tema di “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, è ancora in via di ultimazione e dovrebbe essere disponibile per i contribuenti solo a partire dai primi mesi dell'anno 2023.

6.1.3.Mutui edilizia universitaria

Il decreto Milleproroghe proroga al **31 dicembre 2023** il termine per l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi per l'edilizia universitaria da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del MUR (art. 6, comma 2 del decreto-legge in commento, che modifica il comma 1145 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 205/2017).

6.2.APPALTI

6.2.1.Fondi per gli aumenti eccezionali dei prezzi

La legge di bilancio 2023 in commento introduce nuove disposizioni per fronteggiare, nel settore degli **appalti pubblici di lavori**, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici attraverso un incremento delle risorse finanziarie a disposizione. Attraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC (art. 1, commi 369-379 della legge di bilancio in commento).

In particolare, il comma 369, al fine di **fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi** dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei **prezzari regionali** di cui all'art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro, ovvero affidate a contraente generale, **incrementa la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili**¹².

Il comma 370 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 369, e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli

¹² In particolare l'aumento in questione è pari a: 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1000 milioni di euro per il 2024, 2000 milioni di euro per l'anno 2025, 3000 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3500 milioni di euro per l'anno 2027.

investimenti complementari al PNRR, sia preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo nella misura percentuale del **10% dell'importo preassegnato** delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Si prevede, inoltre, che alla preassegnazione accedano, su base semestrale, gli **enti locali attuatori** che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Le regioni, entro il 31 marzo 2023 procedono all'aggiornamento dei prezzi regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate (art. 1, comma 371 della legge in commento).

Inoltre, si dispone che le stazioni appaltanti debbano preliminarmente procedere alla **rimodulazione delle "somme a disposizione"** indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione (art. 1, comma 373 della legge in commento).

Per maggiori approfondimenti vedi [Dossier parlamentare, Vol. II - Articolo 1, commi 369-591](#)

6.2.2.Ulteriori disposizioni in materia di revisione prezzi

La legge di bilancio in commento introduce disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo **meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti**, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di **un importo superiore al 10% del valore contrattuale** (comma 458, art.1, legge n. 197/2022 in commento, che modifica la disciplina transitoria già introdotta dall'art. 26 del decreto-legge n. 50/2022: [vedi relativo Dossier](#)).¹³

In particolare, si prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti debbano **trasmettere entro il 31 gennaio 2023**, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il **prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori** rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento (nuovo comma 5-ter, art. 26, decreto-legge n. 50/2022, introdotto dall'art. 1, comma 458 della legge di bilancio in commento).

Si dispone, inoltre che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di

¹³ Il comma 458 in commento prevede altresì che siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di: 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa.

lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 è adottato, **anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali**, applicando i prezzi regionali. Si prevede, altresì, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante **nella misura del 90% nei limiti delle risorse appositamente accantonate** per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (nuovo comma 6-bis dell'art. 26, decreto-legge n. 50/2022, introdotto dall'art. 1, comma 458 della legge di bilancio in commento).

Si prevede inoltre che tali disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, sono stati pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 (nuovo comma 6-ter dell'art. 26, decreto-legge n. 50/2022, introdotto dall'art. 1, comma 458 della legge di bilancio in commento).

Si stabilisce, infine, che nelle more dell'aggiornamento dei prezzi, le stazioni appaltanti utilizzino l'ultimo prezziario adottato, fermo restando il successivo conguaglio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezziario aggiornato (nuovo comma 6-quinquies dell'art. 26, decreto-legge n. 50/2022, introdotto dall'art. 1, comma 458 della legge di bilancio in commento).

6.2.3. Gare per servizi sostitutivi di mensa

Il decreto Milleproroghe in commento, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, proroga il periodo di operatività transitoria dell'art. 144, comma 6, del Codice appalti (d.lgs. n. 50/2016), in base al quale l'affidamento dei **servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 144, comma 6, del Codice appalti individua anche i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti che il bando di gara deve stabilire).

In particolare, l'operatività di questa disciplina **non termina più il dicembre 2022** (come precedentemente previsto), bensì fino alla data di "acquisizione dell'efficacia del decreto legislativo, in corso di adozione, recante la disciplina dei contratti pubblici e comunque **non oltre il 30 giugno 2023**" (art. 26-bis del decreto-legge n. 50/2022, come modificato dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 198/2022 in commento).

Si ricorda che questa disciplina transitoria si applica alle procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo il 16 luglio 2022 e in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione

alle quali, alla predetta data, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte (art. 26-bis del decreto-legge n. 50/2022, come modificato dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 198/2022 in commento).

6.2.4. Elenco per le procedure di acquisto negoziate di servizi di informazione primaria

Art. art. 17, comma 2 Il decreto Milleproroghe in commento prevede l'istituzione presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito **elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale** da cui le amministrazioni pubbliche, tra cui le università, sono autorizzate ad acquistare, attraverso l'uso della **procedura negoziata senza previa pubblicazione** di un bando di gara (ex art. 63, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), notiziari ordinari e speciali, nazionali e locali, servizi giornalistici e informativi, anche di carattere video fotografico, e loro raccolte, anche su supporto digitale, nonché il servizio di diramazione di notizie e di comunicati.

Le pubbliche amministrazioni, comprese le università, possono acquistare **servizi di carattere internazionale, specialistico, settoriale, anche video fotografico**, da Agenzie di stampa diverse da quelle di rilevanza nazionale, attraverso la **procedura competitiva con negoziazione e pubblicazione** del bando o la procedura aperta (ex artt. 62 e 60 del Codice dei contratti pubblici).

6.3. Limite al contante (5000 euro)

Come noto, la legge di bilancio 2023 ha innalzato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante, portandolo, **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, da 1.000 a **5.000 euro**.

Le disposizioni successive prevedono inoltre che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita, e che sono tenuti ad accettare anche pagamenti attraverso carte di pagamento, e quelle dei prestatori e dei gestori di servizi di pagamento, determinano in via convenzionale le modalità dei loro rapporti al fine di **garantire oneri proporzionali alle transazioni**.

Viene inoltre istituito un tavolo permanente tra le categorie interessate per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro e parallelamente previsto un contributo straordinario pari al 50% degli utili derivanti dalle commissioni qualora il tavolo suddetto non giunga alla definizione di un livello di costi equo (comma 384, art. 1, legge n. 197/2022 in commento).